

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Facciamo un po' di Storia

by Argo Pignedoli

Giacomo Leopardi – La quiete dopo la tempesta



Giorgione - La Quietudine dopo la Tempesta

17-20 Sett. 1822.
In questa dopo la tempesta.
Passata è la tempesta:
Odo augelli far festa (cantare), e la gallina,
Tornata in su la via,
che ripete il suo verso. Ecco il sereno
rompe là da ponente, alla montagna;
sgombrasi (spacarsi) la campagna,
E chiaro nella valle il fiume splende (appare).
Ogni cor si rallegra, in ogni lato risorge il romorio
torna il lavoro usato
L'artigiano a mirar l'umido cielo,
con l'opra in man, cantando,
fassi in su l'uscio; a prova
vien fuor la femminetta a cor de l'acqua
De la novella piovra;
e l'erbauiol rinnova
Di sentiero in sentiero
Il grido giornaliero.
Ecco Sol il Sol che ritorna, ecco sorride
Per li poggi e le ville. Apre i balconi,
apre terrazzi e logge la famiglia;

6
Apri terrazzi e logge la famiglia: (Terrazzi - tutta la
via, da la via (maestra) di lontano (via maggiore)
Tintinnio di sonagli; il carro stride
Del passegger che il suo cammin ripiglia.
Si rallegra ogni core.
Si dolce, si gradita
Quand'è, com'or, la vita?
Quando con tanto amore (tal diletto)
L'uomo a' suoi studi intende?
O torna a l'opre? e cosa nova imprende?
Quando de' mali suoi men si ricorda?
(Per nulla più gentili) Pur di nulla migliora
E lo stato mortal, ch'ei facesse pria (che tanti ei fosse)
Piacer figlio d'affanno;
Gioia vana, ch'è frutto
Del passato timore, onde fu vinto (si scosse)
E paventò la morte
Chi la vita abborria;
Vida in lungo tormento,
Fredda, tacite, smorte,
Ladur la genti e palpitò, vedendo

Mossi a le nostre offese
Folgori, nambi e vento. (al fuo, i nambi ec.)
O natura cortese,
son questi i doni tuoi,
Questi i diletti sono
che tu porgi a i mortali. Uscir di pena
È diletto fra noi.
Pene tu spargi a larga mano; il duolo
spontaneo sorge e di piacer, quel tanto
che, pur quasi, spe' mostro è miracolo talvolta
nasce d'affanno, e gran guadagno. Umana
prole degna di pianto! assai felice
se respirar ti lice
Da i mali tuoi, da' tuoi dolori ad ora ad ora) beata
è te d'ogni dolor morte risana.
(Progenie miseranda)

Passata è la tempesta:
odo augelli far festa, e la gallina,
tornata in su la via,
che ripete il suo verso. Ecco il sereno
rompe là da ponente, alla montagna;
sgombrasi la campagna,
e chiaro nella valle il fiume appare.
Ogni cor si rallegra, in ogni lato
risorge il romorio
torna il lavoro usato
L'artigiano a mirar l'umido cielo,
con l'opra in man, cantando,
fassi in su l'uscio; a prova.
vien fuor la femminetta a cor dell'acqua

della novella piovra;
e l'erbauiol rinnova
di sentiero in sentiero
il grido giornaliero.
Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride
per li poggi e le ville. Apre i balconi,
apre terrazzi e logge la famiglia:
e, dalla via corrente, odi lontano
tintinnio di sonagli; il carro stride
del passegger che il suo cammin ripiglia
Si rallegra ogni core.
Si dolce, si gradita
quand'è, com'or, la vita?

Quando con tanto amore
l'uomo a' suoi studi intende?
O torna all'opre? o cosa nova imprende?
Quando de' mali suoi men si ricorda?
Piacer figlio d'affanno;
gioia vana, ch'è frutto
del passato timore, onde si scosse
e paventò la morte
chi la vita abborria;
onde in lungo tormento,
fredde, tacite, smorte,
sudar le genti e palpitò, vedendo
mossi alle nostre offese
folgori, nambi e vento.

O natura cortese,
son questi i doni tuoi,
questi i diletti sono
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena
è diletto fra noi.
Pene tu spargi a larga mano; il duolo
spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto
che per mostro e miracolo talvolta
nasce d'affanno, è gran guadagno. Umana
prole cara agli eterni! assai felice
se respirar ti lice
d'alcun dolor: beata
se te d'ogni dolor morte risana.


VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Facciamo un po' di Storia

by Argo Pignedoli

L'esigenza di provvedere alla difesa delle popolazioni e del territorio in caso di particolari emergenze, è sempre esistita ed infatti, nel tempo, sono state emanate norme, che sono state modificate da altre, con l'evolversi del concetto stesso di Protezione Civile.

In questo modulo vedremo la successione degli eventi che hanno caratterizzato la storia recente della evoluzione della Protezione Civile e le leggi conseguenti che ne hanno delineato l'assetto attuale.






VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Facciamo un po' di Storia

by Argo Pignedoli

Basterà ricordare che già nel **1287** gli statuti della città di Ferrara prevedevano che i capifamiglia delle zone rurali tenessero pronti una vanga, un rastrello, una zappa ed un badile per fronteggiare l'eventuale rottura degli argini del Po; ...le strade per il Po dovevano essere curate e sistemate e ... dovevano essere larghe 12 piedi (4,85 m.); la riva doveva essere correttamente mantenuta e nessuno poteva prelevare terra per non rompere l'equilibrio terra/acqua.

Il seme del moderno concetto di PROTEZIONE CIVILE





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Dopo l'Unità d'Italia 1861

Come erano gestiti i soccorsi ?

by Argo Pignedoli

Dare aiuto alle popolazioni sinistrate non era compito prioritario dello Stato. Tali operazioni rientravano nel concetto di "generosità pubblica" e gli interventi dei Militari venivano considerati "Opere di beneficenza"

Questi erano i soggetti che intervenivano in caso di calamità ??



Ministero Interno (Prefetti)
Sindaci (Pompieri Comunali)



Ministero lavori Pubblici
Genio Civile



Ministero della Guerra - Esercito/Marina



Pubbliche Assistenze



Misericordie



Cavalieri Ordine di Malta



Croce Rossa Italiana



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli



85.926 morti



Cosa cambia dopo?

Al Ministero dei LLPP, viene istituita la Direzione Generale dei Servizi Speciali, con 2 Divisioni:

1. Riparazione strade frane e condotte acqua
2. Opere di bonifica (Roma e Napoli) e riparazione dei danni del terremoto del 1908

Successivamente nel 1913 vengono istituite altre due divisioni, che si occupano, entrambe, del consolidamento dei centri abitati, a seguito di terremoti e nubifragi

**Terremoto di Messina e
Reggio Calabria
28 Dicembre 1908**





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Terremoto di AVEZZANO 13 Gennaio 1915

32.610 morti

AMICO
LA CITTA CHE LAGGIU'
ALLA TUA VISTA SI STENDE
NON E QUELLA DEI NOSTRI PADRI
DI ESSA NON RESTO'
PIETRA SU PIETRA
NEL PRIMO MATTINO
DEL 13 GENNAIO 1915
QUESTA HA UN ALTRO VOLTO
NEL QUALE L'ANTICO
SI RISCHIARA.
NON NEL DISEGNO
TR'OFFO DIVERSO
MA NELLA FORZA DELL'UOMO
CHE TOSTO
RIPRESE A CAMMINARE.



Cosa cambia dopo il terremoto?

Al Ministero del Tesoro, la VI Divisione, si occupa dei sussidi urgenti per il terremoto della Marsica.

Al Ministero dei Lavori Pubblici si rafforza la Direzione Generale dei Servizi Speciali





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Lo Statuto Albertino non conteneva
nessuna normativa antisismica,
poiché Piemonte e Sardegna erano
per loro natura geologica, asismiche

Terremoto del MUGELLO 29 Giugno 1919

Oltre 1000 case distrutte
Il 75% delle restanti
risultò inagibile



Vicchio



100
morti



Terremoto del Mugello 29 Giugno 1919
BORGO S. LORENZO - Casaglia

Cosa avvenne dopo?

Emanazione della prima legge sul soccorso

R.D.L. 2.9.1919, n.1915

(Convertito in legge 473 del 1925)



“ Ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione di terremoti ”

• Questa legge diede un primo assetto ai servizi del pronto soccorso in caso di calamità naturale, pur rimanendo l'ambito di applicazione, limitato ai casi di terremoti;

• **Il Ministro dei lavori pubblici** è l'Autorità responsabile della direzione e del coordinamento dei soccorsi, da cui dipendevano tutte le Autorità civili, militari e locali.



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

356
Morti



La Diga del Gleno - Val di Scilave 1 Dicembre 1923



Dopo nasce il SERVIZIO DIGHE
e il 09-12-1926 il R.D.L. 2389



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli



R.D.L. 09.12.1926 n. 2389

“Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura”

- Si conferma la titolarità del Ministro dei Lavori Pubblici quale responsabile della direzione e del coordinamento dei soccorsi;
- I soccorsi non sono limitati esclusivamente alle calamità di natura sismica, ma vengono estesi anche ai disastri di “altra natura”
- In attesa dell’arrivo del Ministro dei lavori pubblici, sul luogo del disastro, tutte le Autorità civili e militari, dipendevano dal Prefetto della provincia, che provvedeva al coordinamento dei soccorsi.

Il Decreto costituì una novità assoluta in campo internazionale, tanto da ispirare la nascita dell’UNIONE INTERNAZIONALE DI SOCCORSO (Convenzione di Ginevra, 12 luglio 1927), che ebbe l’adesione di ben 43 stati.

Art. 2

L’Unione internazionale di soccorso ha per oggetto:

1. nelle calamità dovute a casi di forza maggiore e la cui gravità eccezionale ecceda le facoltà o i mezzi del popolo colpito, di procurare alle popolazioni funestate i primi soccorsi e di riunire a questo scopo i doni, i mezzi e le prestazioni di ogni specie;
2. in tutte le calamità pubbliche, di coordinare, se necessario, gli sforzi fatti dalle organizzazioni di soccorso e, in generale, di incoraggiare gli studi e le misure preventive contro le calamità e di adoperarsi affinché tutti i popoli pratichino l’aiuto reciproco internazionale.





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

1.404
Morti

Mag. 6,7




Terremoto del VULTURE (Irpinia) - 23 Luglio 1930

Questa fu la prima grande emergenza gestita con la nuova normativa del 1926.

La direzione dei soccorsi e il coordinamento vennero assunti direttamente dal Ministro dei Lavori Pubblici Araldo di CROLLALANZA e furono un discreto successo.

Negli anni successivi si assistette ad una radicale trasformazione del Corpo Pompieri, i cui servizi erano strutturati unicamente su base comunale, con l'istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno.

(R.D.L. 10 ottobre 1935, n.2472 e
Legge 27.12.1941, n.1570).





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C. Dalla Monarchia alla Repubblica l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Dopoguerra
18 Giugno 1946
nasce la
REPUBBLICA



Costituzione Italiana
Promulgata il 27-12-1947
Entrata in Vigore
1 Gennaio 1948



D.Lgs. 12.04.1948 n. 1010 "Autorizzazione al Ministero dei Lavori Pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi"

- Questa norma, in pratica, conferma l'impianto del R.D.L. 09.12.1926, n.2389: **il Ministro dei Lavori Pubblici** è l'Autorità responsabile della direzione e del coordinamento dei soccorsi, da cui dipendevano tutte le Autorità civili, militari e locali.
- Infatti, il Ministero dei LL.PP. doveva provvedere ai lavori urgenti a seguito di eventi calamitosi quali scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali.
- Questo decreto legislativo fu ratificato con **Legge 18 dicembre 1952, n.3136**



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli



L'Alluvione del POLESINE - 14 novembre 1951

(84 Vittime - 180.000 senza tetto)



Fu il primo intervento organizzato di **radioamatori** in Italia nel campo della protezione civile. Con l'intervento massiccio della **Radio** furono resi possibili l'invio tempestivo di aiuti, la ricerca delle persone credute disperse, il ricongiungimento di interi gruppi familiari. Questa emergenza è rimasta famosa anche perché si dovette affrontare lo **smaltimento di centinaia di carogne di animali** di allevamento che crearono notevoli difficoltà ai soccorritori



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

L'Alluvione nel Salernitano - 26 ottobre 1954

316 Morti, 350 feriti, oltre 10.000 senza tetto



26 ottobre '54: la catastrofe
Una tremenda alluvione si abbatte sul Salernitano
316 morti, 350 feriti, oltre diecimila senza tetto



Sommersi nel sonno da acqua e fango
Salerno, Molina di Vietri e Maiori devastate da valanghe scese dai monti



LA MALANOTTE DELL'ITALIA
Il 26 ottobre 1954, una terribile alluvione si abbatte sul Salernitano, devastando intere zone della Campania e della Basilicata. In tutto, 316 persone persero la vita, 350 furono feriti e oltre 10.000 rimasero senza tetto. La catastrofe fu causata da piogge torrenziali che scatenarono frane e valanghe di fango e macerie. Le zone colpite furono Molise, Basilicata, Campania e Puglia. La tragedia fu aggravata dal fatto che molte delle zone colpite erano già state devastate da terremoti e alluvioni precedenti. La mancanza di adeguati servizi di protezione civile e di infrastrutture di difesa del territorio contribuì a rendere il disastro ancora più tragico. La memoria di questa terribile notte è rimasta viva nel cuore del popolo italiano, che ha sempre considerato questo evento uno dei più grandi disastri della storia del nostro paese.

di Franco Schiavone
In quei giorni di Torino d'ottobre, nei mesi di luglio e agosto, si erano già verificati alcuni dei più tragici disastri naturali della nostra storia. Il 15 luglio, una terribile alluvione aveva devastato la Liguria, uccidendo 1.200 persone e lasciando senza tetto 100.000. Il 20 agosto, un terremoto aveva colpito il centro-sud, distruggendo intere città e causando 1.500 vittime. Il 26 ottobre, una nuova e ancora più terribile catastrofe si abbatteva sul Salernitano. In poche ore, intere zone della Campania e della Basilicata furono sommerse da frangenti di acqua e fango. Le valanghe scesero dai monti, devastando villaggi e città. In tutto, 316 persone persero la vita, 350 furono feriti e oltre 10.000 rimasero senza tetto. La tragedia fu causata da piogge torrenziali che scatenarono frane e valanghe di fango e macerie. Le zone colpite furono Molise, Basilicata, Campania e Puglia. La tragedia fu aggravata dal fatto che molte delle zone colpite erano già state devastate da terremoti e alluvioni precedenti. La mancanza di adeguati servizi di protezione civile e di infrastrutture di difesa del territorio contribuì a rendere il disastro ancora più tragico. La memoria di questa terribile notte è rimasta viva nel cuore del popolo italiano, che ha sempre considerato questo evento uno dei più grandi disastri della storia del nostro paese.

nell'Inverno
• La cronaca di questa accata, il recupero delle salme, i soccorsi ai feriti e agli sfollati, i funerali
• La foto della catastrofe
• Il programma delle iniziative per il 50° anniversario



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa



by Argo Pignedoli

Disastro diga del Vajont 9 ottobre 1963

1917
Vittime



Esercito 10.000 unità
Vigili del Fuoco 850
Carabinieri e Polizia
tutta la forza disponibile





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Alluvione FIRENZE 4 Novembre 1966

In 24 h. precipitazioni di 1900 mm.
(media annua 921 mm.)

(38 Morti)



Totale assenza di una rete di
monitoraggio idro-pluviometrica



L'alluvione fu uno dei primi
episodi in Italia in cui si
evidenziò l'inadeguatezza della
struttura centrale dei soccorsi



Le notizie furono date in
grande ritardo e i Media
tentarono di sottacere l'entità
del disastro; per i primi giorni gli
aiuti provennero quasi
esclusivamente dal
volontariato, o dalle truppe di
stanza in città.

Per vedere uno sforzo
organizzato dal governo
bisognò attendere **sei giorni**
dopo la catastrofe.





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli



Terremoto del BELICE 15 Gennaio 1968





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

★ **R.D. 2 - 09 - 1919 n.° 1915 convertito in Legge 473/1925 Delega al Ministero dei LL.PP. per il soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi mediante il suo braccio operativo rappresentato dal GENIO CIVILE**



★ **R.D. n° 2389/1926 convertito in Legge 833/1928 precisazioni sull'organizzazione pubblica con attribuzione di compiti a prefetti e sindaci**

★ **Legge 10.10.1935, n° 2472 istituzione del Corpo Pompieri alle dipendenze del Ministero dell'Interno (in seguito denominato Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)**

★ **Legge 27.12.1941, n° 1570 Organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere.**

★ **D.L.12.04.1948 n. 1010 convertito in legge 18 Dicembre 1952 n.° 3136**



“Autorizzazione al Ministero dei Lavori Pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi”.





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Con la legge n° 473 del 1925 e n.° 833 del 1928 il soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi era delegato al Ministero dei Lavori Pubblici, ed al suo braccio operativo era rappresentato dal Genio Civile, con il concorso delle strutture sanitarie e dei Pompieri poi (1935).

Nel dopoguerra con D.L. 12- 04 - 1948 n.° 1010 convertito in legge 18-12-1952 n.° 3136 si conferma l'impianto della legge precedente.



La prima vera svolta si ha nel 1970: infatti, dopo i disastrosi eventi Vajont 1963, Firenze 1966 e Belice 1968, vede la luce la legge n° 996/70 dal titolo «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità». Si hanno, così, per la prima volta, disposizioni di carattere generale che prevedono un'articolata organizzazione di protezione civile;



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C. I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Legge 8 dicembre 1970 n. 996

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.

Art. 1 - Il Ministro per l'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla **organizzazione della protezione civile**, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.

Art.3 - Ai fini di cui al precedente articolo è istituito, presso il **Ministero dell'interno**, il **Comitato Interministeriale della protezione civile**.

Art. 5 - si provvede con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**
..... Con il decreto di cui al primo comma si provvede alla nomina di un **COMMISSARIO**.

Art.6 - **Il Ministero dell'interno** :
c) cura, **tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di **cittadini che volontariamente** offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

Art.7 -In ogni **capoluogo di regione** è istituito, con decreto del Ministro per l'interno, il **Comitato regionale per la protezione civile**.

Art. 8 - La Direzione generale dei servizi antincendi (**Vigili del Fuoco**) presso il Ministero dell'interno assume la denominazione di **Direzione generale della protezione civile** e dei servizi antincendi.





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Legge 8 dicembre 1970 n. 996

Non si parla ancora di previsione e prevenzione.

La logica è ancora dell'intervento di soccorso del giorno dopo.





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Terremoto del FRIULI 6 Maggio 1976

ZAMBERLETTI viene
nominato **COMMISSARIO**

Messaggero Veneto
Catastrofico terremoto in Friuli



Morti 989
Sfollati oltre 100.000
Case distrutte 18.000
Case danneggiate 75.000





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli



Nasce la Direttiva Europea e relative leggi Italiane in materia di "Incidenti Rilevanti"

con sostanze pericolose:

Seveso I - D.P.R. 17.5.1988 n.° 175

Seveso II - D.L. 17.8.1999 n.° 334

Seveso III - D.L. 21.9.2005 n.° 238



Disastro di SEVESO
10 - Luglio - 1976





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Intervengono nei soccorsi circa 50.000 Militari

Zamberletti confermato
COMMISSARIO



Terremoto IRPINIA
23 Novembre 1980
Magnitudo 6,9




2.914 Morti
8.848 Feriti
280.000 Sfollati



D.P.R.
6-2-1981
66





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

D.P.R. 06.02.1981 n. 66



"Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile"

- Vengono individuati gli organi ordinari (Ministro dell'Interno, Prefetto, Commissario di Governo nella Regione, Sindaco) e straordinari di protezione civile (**Commissario straordinario**);
- Il regolamento definisce la "Protezione Civile" un compito primario dello Stato ed evidenzia in questo concetto anche l'aspetto della prevenzione degli eventi calamitosi, mediante l'individuazione e lo studio delle loro cause;
- Vengono creati degli strumenti di coordinamento provvisori per il tempo dell'emergenza di cui si avvale il **Prefetto**, quali il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S) ed il Centro Operativo Misto (C.O.M.).
- Il **Sindaco** assume il ruolo di **"Ufficiale di Governo"**, come competenza delegata dallo Stato D.P.R. 06.02.1981 n. 66 "Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile"





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

D.P.R. 06.02.1981 n. 66



"Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile"

- ◆ Si attribuisce un ruolo preponderante agli organi statali, quali il **Prefetto** ed il **Commissario di Governo**. Si assiste, quindi, al mancato soddisfacimento delle aspettative di chi auspicava un ruolo maggiore in capo alle Regioni.
- ◆ La Regione non è elencata tra gli organi di protezione civile, inoltre spetta al Prefetto la predisposizione del Piano Provinciale di Protezione Civile, la direzione dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, il coordinamento delle attività svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, dagli enti e dai privati, nonché l'informazione alla popolazione di situazioni di pericolo.
- ◆ Il Commissario del Governo nella Regione assicura il coordinamento dei Piani Provinciali di Protezione Civile in ambito regionale, nonché la loro armonizzazione con i programmi predisposti dal Comitato regionale.
- ◆ In ogni caso quella del DPR 66/81 è la terminologia che ancora oggi è in vigore per le strutture di coordinamento delle emergenze.



ABBIAMO ANCORA UNA STRUTTURA TROPPO CENTRALIZZATA
E DEL GIORNO DOPO



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli



VERMICINO - 10/13 GIUGNO 1981

La tragedia di Alfredino Rampi

Di tutti gli errori e le manchevolezze la madre di Alfredino, Franca Rampi, parlò al Presidente Pertini, intervenuto sul luogo della tragedia, promuovendo di fatto la nascita della moderna Protezione Civile.



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C. **Nascita della moderna Protezione Civile**

by Argo Pignedoli

NON C'E' ANCORA UNA ORGANIZZAZIONE PERMANENTE

I due terremoti che avevano devastato il Friuli nel 1976 e la Campania e la Basilicata nel 1980 erano stati affrontati in assenza di un'organizzazione permanente di protezione civile. Allora la Protezione Civile faceva capo al Ministero degli Interni in generale ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in particolare: non c'era, quindi, un'organizzazione integrata permanente capace di avviare il coordinamento delle forze di soccorso in tempo reale. Si prevedeva infatti la nomina di un **Commissario da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri** solo a seguito di una grande catastrofe: tale nomina avveniva una volta constatata la gravità dell'evento e quindi il **giorno successivo** rispetto a quello della calamità.

Siamo nel giugno del 1981. Il Presidente Pertini, già esacerbato dalla vicenda dei primi soccorsi in Irpinia di pochi mesi prima, a seguito del fallimento dell'operazione "Alfredino" in diretta TV, decide che è ora di cambiare metodo, e chiede a Zamberletti, ancora in carica come commissario per il terremoto del 1980, di costituire una stabile **"protezione civile"**.

Giugno 1981



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Nascita della moderna Protezione Civile

by Argo Pignedoli

Per i primi tempi, Zamberletti viene individuato dal Governo Spadolini come “Alto Commissario con il rango di Ministro” con il compito di predisporre l’avvio delle procedure di costituzione. I primi mesi il Ministro li passerà in uno scantinato del Viminale, aggregato al Ministero degli Interni.

Poi, con Ordine di Servizio PCM del 29.04.1982 (“Ordinamento del Gabinetto”)

Viene istituito il Dipartimento della Protezione Civile in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Suddetto Dipartimento viene organizzato dal **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**, d’intesa con il **Presidente del Consiglio dei Ministri**.

Si tratta di una struttura **sovraministeriale**, che lavora per funzioni e non per singole amministrazioni. (Metodo Augustus)



Con la Legge 23.12.1982 n. 938

“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali”

Viene formalizzata la figura del **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile** quale autonoma autorità. La ratio di questa legge è quella di prevedere una sorta di **“Commissario permanente”**, già pronto in caso di emergenza, anziché individuare, di volta in volta, un “Soggetto” che dovesse costruire ex novo la macchina organizzativa.

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C. **Nascita della moderna Protezione Civile**

by Argo Pignedoli

1982



A Zamberletti si devono quindi:

- ★ la nascita del **Dipartimento della Protezione Civile** della Presidenza del Consiglio,
- ★ l'introduzione del concetto di **previsione e prevenzione** distinto dalle attività di soccorso,
- ★ l'organizzazione del servizio nazionale in tutte le sue componenti,
- ★ la valorizzazione degli enti locali e del **volontariato**
- ★ ed anche l'avvio della riforma del settore che culminerà con l'approvazione della **Legge organica della Protezione Civile, la 24.2.1992 n. 225**, che vedremo in seguito.



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Bradisisma di **POZZUOLI** 1982-84

Tra il 1982 e il 1984 a Pozzuoli si assiste al fenomeno del bradisisma, che consiste in un lento movimento di sollevamento e abbassamento del suolo. In particolare questo evento ha portato ad un sollevamento di 1,80 m, accompagnato da circa 10.000 terremoti, il maggiore dei quali avvenne il 4 ottobre 1983 e fu di magnitudo 4.2. Durante tali crisi circa 40.000 abitanti di Pozzuoli vennero evacuati.

Venne immediatamente avviata con Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 54 del 7.11.83, l'opera di costruzione praticamente di una nuova città **"MONTERUSCIELLO"** che verrà terminata in poco più di due anni. Questo costituisce un fatto singolare nell'esperienza edilizia sia italiana che estera e un chiaro vanto della nascente nuova "Protezione Civile".

4.357 nuovi alloggi





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

La Catastrofe della Val di STAVA - 19 Luglio 1985 (268 Vittime - Distrutti 3 alberghi, 53 abitazioni, 8 capannoni e 8 ponti)

Alle ore 12,22 i bacini di decantazione della miniera di Prestavel ruppero gli argini scaricando 160.000 m³ di fango sull'abitato sottostante di Stava.



I bacini di decantazione erano stati costruiti fuori dalle norme e gli enti Preposti non avevano fatto i dovuti controlli



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

La Frana della Val POLA - Valtellina - 28 Luglio 1987

Alle 7.23 una frana si stacca dal monte Zandila. Quaranta milioni di metri cubi di materiale precipitano a valle a una velocità di 400km/h, travolgendo e distruggendo completamente gli abitati di Sant'Antonio Morignone e Aquilone. I paesi erano stati evacuati, ma vi furono ugualmente 35 vittime. La gestione successiva dell'emergenza, fu complicata. Ministro della Protezione Civile era appena stato nominato Remo Gaspari, in piena crisi valtellinese, in sostituzione di Zamberletti, titolare del ministero per alcuni governi precedenti e con lunga esperienza di gestione di catastrofi nazionali.





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Legge 24 Febbraio 1992 n. 225

Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

by Argo Pignedoli



Provincia di Reggio Emilia

Articolo 1: Servizio nazionale della protezione civile.

1. E' **istituito il Servizio nazionale della protezione civile** al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente **dai danni o dal pericolo** di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il **Presidente del Consiglio dei Ministri**, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'art.9, commi 1 e 2, **il Ministro per il coordinamento della protezione civile** promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile



by Argo Pignedoli

Articolo 2 : Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

A
eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

Comune


B
eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

Provincia/Regione

C
calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Stato





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Legge 24 Febbraio 1992 n. 225


Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

by Argo Pignedoli

Articolo 3: Attività e compiti di protezione civile.

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla **previsione** e **prevenzione** delle varie ipotesi di rischio, al **soccorso delle popolazioni sinistrate** ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a **superare l'emergenza** connessa agli eventi di cui all'art.2.

2. **La previsione** consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.



3. **La prevenzione** consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art.2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.



4. **Il soccorso** consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art.2 ogni forma di prima assistenza.



5. **Il superamento dell'emergenza** consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.



6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.



CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Legge 24 Febbraio 1992 n. 225

**Istituzione del Servizio Nazionale
della Protezione Civile**

by Argo Pignedoli



Provincia di
Reggio Emilia


Articolo 5 : Stato di emergenza e potere di ordinanza.

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art.2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, **delibera lo stato di emergenza**, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di **ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente**, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento Giuridico.

3.

.....





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Legge 24 Febbraio 1992 n. 225

Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

by Argo Pignedoli

Articolo 6 : Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le ~~rispettive~~ competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3.

ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Legge 24 Febbraio 1992 n. 225

Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile



Provincia di Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

Articolo 11 Strutture operative nazionali del Servizio.

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a. il Corpo nazionale dei vigili del fuoco →

(quale componente fondamentale della protezione civile);



b. le Forze armate;

c. le Forze di polizia;

d. il Corpo forestale dello Stato;

e. i Servizi tecnici nazionali;

**f. i gruppi nazionali di ricerca scientifica ,
l'Istituto nazionale di geofisica ed altre
istituzioni di ricerca;**



INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia



g. la Croce Rossa Italiana; →



h. le strutture del Servizio sanitario nazionale; →



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA



i. le organizzazioni di volontariato; →



l. il Corpo nazionale soccorso alpino →



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.


Legge 24 Febbraio 1992 n. 225

Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

by Argo Pignedoli

Articolo 18: Volontariato.

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle **associazioni di volontariato** e degli organismi che lo promuovono all'attività di **previsione**, **prevenzione** e **soccorso**, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3.





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Legge 24 Febbraio 1992 n. 225

Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

by Argo Pignedoli




Provincia di
Reggio Emilia

- Configura la protezione civile come materia multilivello, a competenza mista, stato regioni enti locali, basato sul **principio di sussidiarietà**.
- Gli **eventi calamitosi vengono classificati** in: a (Livello comunale), b (Provinciale e Regionale) e c (Stato);
- La competenza del coordinamento dei soccorsi, in caso di evento di tipo c, viene affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale, e può emanare **ordinanze di protezione civile**;
- Vengono istituiti, presso il Dipartimento della Protezione Civile, la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e il Comitato Operativo della Protezione Civile;
- **Vengono definite le Componenti e le Strutture Operative Nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile**;

- **Le Regioni partecipano** all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, anche predisponendo e attuando i programmi regionali di previsione e prevenzione, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali;
- **Il Prefetto**, anche sulla base del programma provinciale, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della Provincia;
- Le Province partecipano all'organizzazione e all'attuazione del servizio nazionale, attraverso la rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti la protezione civile e l'elaborazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione;
- Il Servizio Nazionale della Protezione Civile **riconosce le iniziative di volontariato civile** e ne assicura il coordinamento;
- **Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile**.
- **Si incentiva il VOLONTARIATO**





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Decreto Ministero Interno

28 Maggio 1993

(G.U. 145 del 23-06-1993)



Provincia di
Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

D.M. 28 maggio 1993 "Individuazione dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane".

Art. 1

“I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- **servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;**
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Alluvione PIEMONTE

2- 6 Novembre 1994

- 70 Morti
- 2226 Senzatetto
- 10 Ponti distrutti
- 10.000 Disoccupati



Alessandria - 6 Novembre 1994



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa


by Argo Pignedoli

Nubifragio ALTA VERSILIA - 19 Giugno 1996

L'alluvione della Versilia è stata causata da un fenomeno temporalesco particolarmente violento (Idrometro di Pomeziana 479 mm. in 12 h.) che fece esondare il fiume VEZZA. CARDOSO è stato il paese più colpito. Alla fine si contarono 14 morti e 1500 senzatetto. Colpiti anche: Pontestazzemese, Cerreta S. Antonio, Ripa, Corvaia, Vallecchia, Serravezza e Pietrasanta.

Il bollettino meteorologico del 18 giugno dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare prevedeva, per la costa Tirrenica, condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con possibili addensamenti pomeridiani nelle zone interne. Parimenti il bollettino del 19 e valido fino alle ore 7,00 del giorno 20, prevedeva, sempre per la medesima area, cielo poco nuvoloso.

L' amico della Protezione Civile Lorenzo Alessandrini era , al tempo, Sindaco di Serravezza.





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Questo terremoto fu caratterizzato dalle molte scosse e dai diversi epicentri


Data	Ora Locale	Mercalli	Magnitudo	Epicentro
5 maggio 1997	14:03	V	3,4	Massa Martana
12 maggio 1997	15:51	VII	4,5	Massa Martana
4 settembre 1997	00:07	VI-VII	4,4	Colfiorito
26 settembre 1997	02:33	VIII-IX	5,8	Cesi
26 settembre 1997	11:42	IX	6,1	Annifo
2 ottobre 1997	21:38	V-VI	3,9	Sansepolcro
3 ottobre 1997	10:55	VII	5,0	Colfiorito
4 ottobre 1997	18:13	VI	4,5	Sellano-Preci
7 ottobre 1997	01:24	VII-VIII	5,3	Colfiorito
12 ottobre 1997	13:08	VI-VII	5,1	Sellano-Preci
14 ottobre 1997	17:23	VII-VIII	5,5	Sellano-Preci
9 novembre 1997	20:07	VI-VII	4,4	Sellano-Preci
26 marzo 1998	17:26	VII	5,4	Gualdo Tadino
3 aprile 1998	09:26	VI-VII	4,7	Gualdo Tadino
5 aprile 1998	17:52	VI-VII	4,5	Gualdo Tadino
5 giugno 1998	23:57	V-VI	4,1	Gualdo Tadino
26 giugno 1998	02:32	V-VI	4,0	Colfiorito

Terremoto UMBRIA- MARCHE
26 Settembre 1997

I comuni maggiormente interessati dal sisma furono Foligno (sia le frazioni montane che il capoluogo), Nocera Umbra, Preci, Sellano ed Assisi in Umbria, Fabriano, Serravalle di Chienti e Camerino nelle Marche.




4 morti



LEGENDA

- A: Vigili del Fuoco
- B: Volontariato
- C: Forze Armate
- D: Polizia
- E: Carabinieri
- F: Guardia di Finanza
- G: Corpo Forestale dello Stato
- H: Croce Rossa Italiana
- I: Centro operativi Misti
- Centro Coordinamento Soccorsi
- L: Squadre rilevamento danni





CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.
Decreto Presidente Repubblica
n. 112 del 31 Marzo 1998
in attuazione legge n. 59 del 15 Marzo 1997



by Argo Pignedoli

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" - c.d. "Decreto Bassanini"

Art. 51.



O g g e t t o:

1. Il presente titolo disciplina il conferimento **alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi** in tema di "territorio e urbanistica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilità", "trasporti" e **"protezione civile"**.





by Argo Pignedoli

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" - c.d. "Decreto Bassanini"

Capo VIII - Protezione civile

Art. 107 - Funzioni mantenute allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
- b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
- d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
- f) alle funzioni operative riguardanti:
 - 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
 - 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
 - 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
 - 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
 - g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.



CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Decreto Presidente Repubblica

n. 112 del 31 Marzo 1998

in attuazione legge n. 59 del 15 Marzo 1997

by Argo Pignedoli



Provincia di
Reggio Emilia

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" - c.d. "Decreto Bassanini"

Capo VIII - Protezione Civile

Art. 108 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

- 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;**
- 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;**
- 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;**
- 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;**
- 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;**
- 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;**
- 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.**



CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Decreto Presidente Repubblica

n. 112 del 31 Marzo 1998

in attuazione legge n. 59 del 15 Marzo 1997

by Argo Pignedoli



Provincia di
Reggio Emilia

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" - c.d. "Decreto Bassanini"

Capo VIII - Protezione civile

Art. 108 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;**
- 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;**
- 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;**

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;**
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;**
- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;**
- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;**
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;**
- 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.**



CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Decreto Presidente Repubblica

n. 112 del 31 Marzo 1998

in attuazione legge n. 59 del 15 Marzo 1997



Provincia di
Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" - c.d. "Decreto Bassanini"

I compiti conferiti allo Stato

indirizzo, promozione, coordinamento

I compiti conferiti alla Regione

attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di "tipo b", avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; organizzazione ed utilizzo del volontariato.

I compiti conferiti alla Provincia

previsione e prevenzione in ambito provinciale, pianificazione provinciale, vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di P.C. di servizi urgenti da attivare in caso di emergenza.

I compiti conferiti al Comune

attività di previsione dei rischi, provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi
predisposizione di piani comunali, attivazione dei primi soccorsi
utilizzo del volontariato di protezione civile comunale

- Sono state operate concrete modifiche all'impianto normativo della L. n° 225/92, variando l'assetto della ripartizione delle **competenze amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali** e trasferendo alle regioni ed enti locali tutte le funzioni che non siano riservate espressamente allo Stato;
- Si tratta, come appare evidente, dell'applicazione della **politica del decentramento** anche nel campo della protezione civile.



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Le Colate di fango della CAMPANIA - 5 Maggio 1998

Il 5 maggio 1998, un evento piovoso interessò il massiccio del Pizzo d'Alvano, ad est di Napoli. Le piogge, innescarono numerose colate di detrito. Le colate interessarono i suoli vulcanici non consolidati e furono particolarmente distruttive. Gli abitati di **Episcopio**, **Siano**, **Bracigliano** e **Quindici** vennero inondati da ripetute ondate di fango e detriti. Si contarono 157 morti, 5 dispersi e 70 feriti, in almeno 13 diverse località. Gli sfollati ed i senzatetto furono centinaia. L'evento produsse un notevole impatto in tutta l'Italia ed all'estero, trasformandosi in un inedito evento mediatico e motivando l'emanazione di una nuova legislazione sulle procedure per la valutazione del rischio da frana e d'inondazione in Italia.

D.L. 11-7-1998 n.180 - convertito in legge n. 267 del 3 - Agosto - 1998 (legge SARNO) Recante misure per la prevenzione del rischio "idrogeologico"



Il testo del fax della Regione Campania (arrivato dieci ore dopo il disastro), firmato dall'Assessore, che segnalava l'imminenza dell'alluvione

"SEGNALASI CHE LA CONFORMAZIONE OROGRAFICA E LE CARATTERISTICHE GEOAMBIENTALI DEL VOSTRO TERRITORIO COMUNALE IN CONCOMITANZA DI PARTICOLARI EVENTI PIOVOSI IN CORSO IN QUESTE ORE, POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI NON PREVEDIBILI DI INSTABILITÀ CON CONSEGUENTI EVENTI FRANOSI CATASTROFICI. TANTO SI COMUNICA AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DI OGNI MISURA NECESSARIA ATTA A GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ".





CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Decreto Legislativo n. 300 del 30 Luglio 1999

a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

by Argo Pignedoli



Provincia di
Reggio Emilia

Riforma dell'organizzazione del Governo



- **Viene istituita l'Agencia di Protezione Civile.**
- L'intero assetto del sistema di protezione civile nazionale viene rivoluzionato: anziché il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento della Protezione Civile, al vertice del sistema vengono collocati **il Ministro dell'Interno**, con funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e l'Agencia di Protezione Civile, avente compiti tecnico-operativi e scientifici.
- Si spiega, perciò, con il successivo D.P.R. n.398 del 7 settembre 2001, che al Ministero dell'Interno viene istituita una Direzione Centrale per attuare le “politiche e ordinanze di protezione civile”.
- Contemporaneamente, però, con l'approvazione del D.L. n.343/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 401 del 09.11.2001, **viene soppressa l'Agencia** e riportato il potere di ordinanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Le politiche di protezione civile rimangono nelle competenze del Ministro dell'Interno, qualora delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Successivamente, con la L. n.152/2005, l'obbligatorietà del Presidente del Consiglio dei Ministri a delegare solo il Ministro dell'Interno in materia di protezione civile viene abrogata e, pertanto, viene meno allo stesso anche la competenza per le “politiche di protezione civile”.



CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Decreto Legislativo

n. 300 del 30 Luglio 1999

a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

by Argo Pignedoli



Provincia di
Reggio Emilia

Riforma dell'organizzazione del Governo

TITOLO V - Capo IV - Agenzia di Protezione Civile

Articolo 79 - (Agenzia di protezione civile)


1. E' istituita l'agenzia di protezione civile

2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale.

Articolo 81- (Compiti)

1. L'agenzia svolge compiti relativi a:

- a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e, f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;**
- b) l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensita' ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;**
- c) le attivita', connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:**
 - 1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;**
 - 2) la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal ministro dell'interno;**



CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Decreto Legislativo

n. 300 del 30 Luglio 1999

a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

by Argo Pignedoli



Provincia di
Reggio Emilia

Riforma dell'organizzazione del Governo

TITOLO V - Capo IV - Agenzia di Protezione Civile

- 3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;**
- d) l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;**
- e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l'impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;**
- f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;**
- g) l'attività di formazione in materia di protezione civile;**
- h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo;**
- i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;**
- l) l'attività di informazione alle popolazioni interessate;**
- m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile;**
- n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità'.**



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

L'Alluvione di SOVERATO - 10 Settembre 2000

A Soverato, lungo gli argini del torrente Beltrame, ancora oggi sono presenti i segni della devastazione di quel drammatico 10 settembre 2000. Il camping "Le Giare" fu spazzato via anche perchè era stato costruito nella zona di naturale esondazione del torrente Beltrame. L'ondata assassina è arrivata poco prima delle 5 ed ha sorpreso nel sonno tutto il campeggio, dove insieme ai soliti turisti c'erano tanti disabili organizzati in una specie di colonia. È stata una strage, **13 morti e 1 disperso**.

Cos'è cambiato in Calabria dopo Soverato? Quella tragica alluvione è servita per capire che bisogna rispettare il territorio e vivere in armonia con il mondo della natura? [Vista la recente situazione di dissesto idrogeologico in tutta la Regione, evidentemente no. Anzi, probabilmente la situazione è ancora peggiorata a causa di speculazioni edilizie, abusivismo selvaggio e incuria nei confronti dell'ambiente. \(www.Strill.it\)](#)

D.L. 12-10-2000 n.279 - convertito in **legge n. 365 del 11 - Dicembre - 2000 (legge SOVERATO)**. Recante misure per gli interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico ed in materia di Protezione Civile





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.



I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

L' Alluvione del Nord - Ovest - Piemonte 13/16 Ottobre 2000

23 Morti - 11 dispersi - circa 40.000 sfollati

Le zone più colpite furono quelle della valle dell'Orco. L'evento interessò il fiume Po e gran parte dei suoi affluenti in Valle d'Aosta, Piemonte. Le conseguenze interessarono anche Lombardia ed **Emilia-Romagna**.



Ottobre - novembre 2000
emergenza piena del fiume Po, Province colpite: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara.



Aree golenali allagate ReggioEmilia



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

D.P.R. 8 febbraio 2001

n° 194



Provincia di
Reggio Emilia


by Argo Pignedoli

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

Art.9

1. **Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato** inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, **nonché autorizzate dall'Agenzia**, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro **e' tenuto a consentire**, per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno:
 - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

D.P.R. 8 febbraio 2001

n° 194



Provincia di
Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

Art.9

2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei "ruolini" delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.
4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in **attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini**, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un massimo di 30 giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

D.P.R. 8 febbraio 2001

n° 194



Provincia di
Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

Art.9

5. **Ai datori di lavoro pubblici o privati** dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.
6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:
 - a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;
 - b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre.L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.
7. **La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.**



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

D.P.R. 8 febbraio 2001

n° 194



Provincia di
Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

Art.9

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.
9. **Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente.** La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.
10. **Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliera.**



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

D.P.R. 8 febbraio 2001

n° 194



by Argo Pignedoli

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica Art.9/10

11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia.

Art. 10. Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzate relative ai viaggi


2.

3.

a

b

4.



CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Legge 9 novembre 2001, n. 401

Conversione in legge, del decreto-legge

7 settembre 2001, n. 343



Provincia di
Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

“Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”.

- Viene **abolita l'Agencia della Protezione Civile** e ripristinato il **Dipartimento della Protezione Civile**, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Vengono ricondotte in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri e competenze dello Stato in materia di protezione civile, ampliandole con i **“grandi eventi”**, la cui dichiarazione, così come per lo stato di emergenza, comporta l'utilizzo del potere di ordinanza;
- Il **Capo del Dipartimento della Protezione Civile** svolge una funzione di coordinamento operativo in materia di protezione civile di tutti gli enti pubblici e privati;
- E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile un Comitato paritetico Stato -Regioni - Enti Locali.





CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Legge 9 novembre 2001, n. 401

Conversione in legge, del decreto-legge

7 settembre 2001, n. 343



Provincia di Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

“Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”.

“ Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: ”

- Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, **salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri**, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico”;

f) il capo IV del titolo V intitolato: **“ Agenzia di protezione civile ” è soppresso.** Soppressione Agenzia Protezione Civile

Art. 5 - Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali

Art. 5-bis.- Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile

Grandi Eventi

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge **24 febbraio 1992, n. 225**, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei **grandi eventi** rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

7. Tutti i riferimenti all'**Agenzia di protezione civile**, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al **Dipartimento della protezione civile**

Art. 5-ter.

Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno.



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Legge Costituzionale n. 3
(del 18 Ottobre 2001)



by Argo Pignedoli

"Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione"

Art.3 – L'Articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 117 - Lo Stato ha legislazione **esclusiva** nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
- b) rapporti dello Stato con l'Unione europea;
- c) diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- d) immigrazione;
- e)

Sono materie di legislazione **concorrente** quelle relative a:

- rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- commercio con l'estero;
- tutela e sicurezza del lavoro;
-
- **protezione civile;**
-

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni possono legiferare in materia

Art. 5

Le repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove **le autonomie locali**; attua nei servizi che dipendono dallo stato **il più ampio decentramento amministrativo**; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.



Legge Costituzionale n. 3 (del 18 Ottobre 2001)



by Argo Pignedoli

"Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione"

- La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e **sussidiarietà** (Art 114, Cost.).
- La Protezione Civile è considerata materia di **legislazione concorrente** e, quindi, di competenza **regionale**, nell'ambito dei principi fondamentali dettati da leggi-quadro o leggi-cornice;
- Vediamo, quindi, che per la prima volta la Costituzione italiana si occupa espressamente della materia "Protezione Civile";
- Resta fermo il potere di ordinanza attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre scompare dall'ordinamento la figura del Commissario di Governo, che nel passato aveva avuto un ruolo anche con riferimento alla protezione civile.

Il principio di **sussidiarietà** sta a significare che le responsabilità pubbliche devono essere attribuite all'autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati e lo Stato deve intervenire solo dove e quando le Regioni e gli Enti locali (nel caso di sussidiarietà verticale) oppure le famiglie e le associazioni (nel caso di sussidiarietà orizzontale) non riescono assolutamente a provvedere.






VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Terremoto del MOLISE 31 Ottobre 2002

Il terremoto del Molise è stato un sisma verificatosi tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002, con epicentro situato in provincia di **Campobasso** tra i comuni di **San Giuliano di Puglia, Colletorto, Bonefro, Castellino del Biferno e Providenti**. La scossa più violenta, alle 11.33 del 31 ottobre, ha avuto una magnitudo di 5,9. Durante il terremoto **crollò una scuola a San Giuliano di Puglia: morirono 27 bambini e una maestra. In totale si contarono 31 morti, 100 feriti e 2925 sfollati.**





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.
Legge 27 dicembre 2002, n. 286
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245

by Argo Pignedoli

Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile"

Art. 1.

1., il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche responsabilita' in ordine a determinati settori di intervento, altresì realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale **Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri** avvenga in un contesto di sinergie operative.

Il Capo Dipartimento Delegato del Presidente del Consiglio assume più potere e maggiore autonomia operativa.

Art. 2.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando gli indi-spensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela agli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato il cui apporto possa comunque risultare utile per il perseguimento degli interessi pubblici, assumendo altresì ogni ulteriore determinazione per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano, altresì, alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 qualora per l'eccezionalità della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, **anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza** di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, il **Presidente del Consiglio dei Ministri** disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente della regione interessata, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza.



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I disastri non solo Italiani e l'evoluzione della normativa


by Argo Pignedoli


Maremoto SUD-EST Asiatico 26 Dicembre 2004

Il maremoto dell'Oceano Indiano del dicembre 2004 è stato uno dei più catastrofici disastri naturali dell'epoca moderna, che ha causato circa **230.000 morti**. L'evento ha avuto inizio alle ore 00:58:53 UTC del 26 dicembre 2004 quando un violentissimo terremoto - con una magnitudo momento di 9,3 - ha colpito l'Oceano Indiano al largo della costa nord-occidentale di Sumatra (Indonesia). Tale terremoto è risultato violentissimo ed ha provocato centinaia di migliaia di vittime, sia direttamente sia con il conseguente maremoto manifestatosi attraverso una serie di onde anomale alte fino a quindici metri che hanno colpito sotto forma di giganteschi tsunami vaste zone costiere dell'area asiatica.

Gli tsunami hanno colpito e devastato parti delle regioni costiere dell'**Indonesia**, dello **Sri Lanka**, dell'**India**, della **Thailandia**, della **Birmania**, del **Bangladesh**, delle **Maldive** giungendo a colpire le coste della Somalia e del Kenya.

2004 Sumatra Earthquake 010 min





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.



LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

by Argo Pignedoli

**NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO.
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE**



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 2 Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna Euro
art. 2, comma 20/c - Legge 682/98

Anno 36 8 febbraio 2005 N. 19

Sommario

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 12 GENNAIO 2005, N. 34
Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41; 44, comma 1, lett. c) della Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro)

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Principi, oggetto e finalità
Art. 2 - Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti di intervento istituzionale
Art. 3 - Attività del sistema regionale di protezione civile

TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I - Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali
Art. 4 - Funzioni e compiti della Regione
Art. 5 - Funzioni e compiti delle Province
Art. 6 - Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità Montane
Art. 7 - Comitato regionale di protezione civile
Art. 8 - Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale
Art. 9 - Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza
Art. 10 - Interventi inafferrabili ed urgenti
Art. 11 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi
Art. 12 - Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze
Art. 13 - Piano regionale in materia di incendi boschivi

CAPO II - Rete operativa di protezione civile
Sezione I - Strumenti e strutture operative
Art. 14 - Strutture operative

Art. 1 Principi, oggetto e finalità

(...)

4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali.

5. La presente legge detta altresì norme in materia di **organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile**, di cui la Regione in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.

6. Al fine di assicurare l'unitarietà della gestione tecnico-amministrativa delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, **viene istituita l'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna**, di seguito denominata Agenzia regionale. L'Agenzia regionale opera in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale oltre che con le competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti sul territorio regionale.

7. La Giunta Regionale riferisce annualmente al Consiglio Regionale sull'attuazione dei programmi di attività dell'Agenzia regionale.



CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.



LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1



Provincia di
Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4 Funzioni e compiti della Regione

1. **Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale.**

(...)

4. **La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali**, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L'entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2000.

5. La Regione favorisce in particolare:

a) **la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile** per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. **In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile** di cui all'art. 17, comma

5;

b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.



CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.



LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1



Provincia di
Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 6 - Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità Montane (1 di 2)

1. **I Comuni**, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, **privilegiando le forme associative** previste dalle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:
 - a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità montane;
 - b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;
 - c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
 - d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;
 - e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
 - f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.



CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.



LEGGE REGIONALE
7 febbraio 2005, n. 1



Provincia di
Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE

Art. 6 - Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità Montane (2 di 2)

- 2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.**
- 3. Le Comunità montane assicurano in particolare**
 - a) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;**
 - b) la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i Comuni interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all'ambito montano.**
- 4. Per le finalità di cui al comma 3 le Comunità montane possono dotarsi di una apposita struttura di protezione civile.**



CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.



LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1



Provincia di
Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 17 - Organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile

2. Ai fini della presente legge è considerata **organizzazione di volontariato di protezione civile** ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.

3. La Regione provvede, per il tramite dell'Agencia regionale, al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è disposto e coordinato dal Direttore dell'Agencia regionale, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Ciascuna Provincia promuove la **costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.**

6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Frana Cavallerizzo di CERZETO 7 Marzo 2005

Il 7 marzo 2005, in una situazione di grave dissesto idrogeologico frana il centro storico di Cavallerizzo, frazione di Cerzeto, comune calabrese di etnia italo-albanese, della provincia di Cosenza. Sono 124 gli edifici danneggiati, mentre 183 non subiscono danni. Al momento della frana, meno del 50% degli edifici è abitato. Su una popolazione di 581 abitanti, oltre la metà – 329 – sono le persone evacuate.

La frazione di Cavallerizzo poggia su una frana storica, nota da oltre un secolo, ed è costruita su terreni instabili caratterizzati da altissimo rischio idrogeologico e da elevata sismicità.





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Grandi Eventi e la Protezione Civile

by Argo Pignedoli

Funerali Giovanni Paolo II° - 8 Aprile 2005

**Grande
Evento**



Oltre 3.000.000 di persone

**Il Campo di Torvergata
3200 posti- 400 tende**





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Legge 26 Luglio 2005 n. 152

Conversione in legge del D.L. n.90 del 31-5-2005

recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile

by Argo Pignedoli



Provincia di
Reggio Emilia

Art. 4.

Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile

TUTTI I POTERI AL PRIMO MINISTRO

1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche di protezione civile, delle attività di coordinamento e dei relativi **poteri di ordinanza**, nonché il conseguenziale, unitario ed efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della protezione civile, è attribuita, ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la **titolarità** della funzione in materia di protezione civile al **Presidente del Consiglio dei Ministri** che può delegarne l'esercizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **fatte salve le competenze regionali** previste dalla normativa vigente. Le disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al **Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.**

2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, **si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile**, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

- Il Presidente del Consiglio dei Ministri può esercitare, una volta dichiarato lo stato di emergenza, il potere di ordinanza anche per gli interventi all'estero;
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare le sue competenze in materia di protezione civile ai sensi dell'art.9 –comma 2 della L.23.08.1988 n.400 **(non esclusivamente al Ministro dell'Interno).**

INTERVENTI ALL'ESTERO





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Terremoto L'Aquila 6 Aprile 2009 (ore 3,32)

I bilancio definitivo è di 308 morti, circa 1600 feriti di cui 200 gravissimi , circa 65.000 gli sfollati



Piazza d'Armi





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Terremoto L'Aquila 6 Aprile 2009 (ore 3,32)

Villa Sant'Angelo e il campo Emilia Romagna





dreamstime.com

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I disastri non solo Italiani
Missioni all'Estero



Provincia di Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

222.517
Vittime

Terremoto HAITI 12 gennaio 2010

Ore 16,53 locali - 21,53 UTC - Magnitudo 7,0 Mw



Il palazzo presidenziale



La portaerei Cavour sbarca uomini e mezzi





CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.



**Decreto del Presidente
Regione Emilia Romagna
18 novembre 2010, n. 259**



Provincia di
Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETA

di emanare il seguente Regolamento:

Regolamento n. 1 del 25 novembre 2010: "Regolamento regionale in materia di volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna".

Art.1 - Finalità

Art. 2 - Definizione di organizzazione del volontariato di protezione civile

Art. 3 - Organizzazione del volontariato in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi

Art. 4 - Forme di organizzazione operativa, di coordinamento e rappresentanza del volontariato di protezione civile

Art. 5 - Elenco regionale del volontariato di protezione civile

Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale

Art. 7 - Attivazione e partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile


Art. 8 - Benefici a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Art. 9 - Piani Operativi Annuali e contributi alle organizzazioni di volontariato

Art. 10 - Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile

Art. 11 - Norme in materia di protezione dei dati personali delle organizzazioni di volontariato

Art. 12 - Norma transitoria



CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.



Decreto
Regione Emilia Romagna
21 Luglio 2011, n. 151



Provincia di
Reggio Emilia

by Argo Pignedoli

NOMINA DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

.....

DECRETA

per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di nominare l'Assemblea del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui all'art. 10 del Regolamento Regionale n. 1/2010 del 25 Novembre 2010, dando atto che la stessa risulta così composta:

• Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

•

•

•

• Presidente pro tempore del "Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Provincia di Reggio-Emilia";



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

I maggiori disastri Italiani e l'evoluzione della normativa

by Argo Pignedoli

Alluvione Liguria e Lunigiana - 25 OTTOBRE 2011

Nelle province di Massa e la Spezia, il giorno 25-10-2011, piove in maniera smisurata, circa **150 mm** di acqua in poco più di un'ora... Questo provoca smottamenti e frane che si riversano sulla costa delle 5 terre, mentre nella Val di Vara i torrenti (affluenti del fiume Vara) straripano travolgendo **Borghetto e Brugnato**. Nella Val di Magra il livello del fiume sale e la diga della centrale idroelettrica sembra non sopportare il livello raggiunto.

In breve tempo i fiumi straripano, con la potenza di una vera e propria "Bomba d'acqua" !!! la velocità del fluido è impressionante, inoltre vengono trasportati detriti di ogni genere ed alberi di grandi dimensioni. Tutto questo crea devastazione lungo il suo tragitto distruggendo ponti ed allagando con marea di fango **Aulla ,Brugnato, Borghetto Corniglia , Monterosso , Vernazza e tutti gli altri paesi delle 5terre.**





VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Evoluzione della normativa

Riepilogando

by Argo Pignedoli

<p>1919</p> 	<p>R.D.L 02- 09-1919 n. 1915 Conv. L 473 del 1925</p>	<p>Ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione di <u>terremoti</u></p>	<p>Ministero L.L.P.P. Direzione e coordinamento da cui dipendono tutte le autorità civili militari e locali</p>
<p>1926</p> 	<p>R.D.L.09-12-1926 n. 2389</p>	<p>Disposizioni per servizi di pronto soccorso in caso di disastri <u>tellurici o di altra natura</u> Estensione</p>	<p>Ministero L.L.P.P. Direzione e coordinamento . In attesa Ministro tutto dipendeva dal Prefetto</p>
<p>1927</p>	<p>Convenzione di Ginevra del 12 Luglio 1927</p>	<p>UNIONE INTERNAZIONALE DI SOCCORSO</p>	<p><u>43 Stati uniti</u> per procurare alle popolazioni funestate i primi soccorsi e<u>preventive contro le calamità</u></p>
<p>1948</p> 	<p>D.Lgs.12.04.1948 n. 1010</p>	<p>Autorizzazione al Ministero dei Lavori Pubblici a provvedere, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinati da <u>eventi calamitosi</u></p>	<p>Ministero dei Lavori Pubblici conferma l'impianto del R.D.L. 09.12.1926, n.2389</p> 
<p>1970</p> 	<p>Legge 8.12. 1970 n. 996</p>	<p>Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.</p>	<p>Ministero dell'Interno Direzione e coordinamento D'intesa con le altre Amministrazioni e concorso di tutti gli enti pubblici. Vigili del fuoco -Direzione Protez. Civile Primo Ministro nomina COMMISSARIO</p>



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Evoluzione della normativa

Riepilogando

by Argo Pignedoli

1981



D.P.R. 06.02.1981 n. 66

Regolamento di esecuzione della **legge 8 dicembre 1970, n. 996**, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile

Ministero dell'Interno
Prefetto
Commissario Straordinario
C.C.S – C.O.M.
SINDACO – Ufficiale di governo

1982



Ordine di Servizio
Presidenza Consiglio
dei Ministri
del 29.04.1982

“Ordinamento del Gabinetto”

Zamberletti

Istituzione del **Dipartimento della P.C.** in seno alla **Presidenza del Consiglio** organizzato dal **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**
Istituzione SOVRAMINISTERIALE

1982



Legge 23.12.1982
n. 938

“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali”

Viene formalizzata la figura del **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile** quale autonoma autorità e una sorta di “**Commissario permanente**”

1992



Legge 24.02. 1992
n. 225

Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze
Attività e compiti di protezione civile
Stato di emergenza e potere di ordinanza.
Componenti del Servizio nazionale della P.C.
Strutture operative nazionali del Servizio.
Valorizzazione del VOLONTARIATO
Il Presidente del Consiglio x delega al Ministro x la Protezione Civile coordina tutti.



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Evoluzione della normativa

Riepilogando

by Argo Pignedoli

1993



Decreto Ministero Interno
28 Maggio 1993
(G.U. 145 del 23-06-1993)

“Individuazione dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane”.

I SERVIZI INDISPENSABILI COMUNALI

.....
servizio della leva militare;
servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
servizi di istruzione primaria e secondaria
.....

1998



Decreto Presidente Repubblica
del 31 Marzo 1998
n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” - c.d. “Decreto Bassanini”

Decentramento Amministrativo a:
Regioni, Province e Comuni.

1999



Decreto Legislativo
del 30 Luglio 1999
n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo

Istituzione dell'Agencia di Protezione Civile.

L'agenzia è sottoposta a vigilanza del Ministero dell'Interno

2001



Decreto Presidente Repubblica
del 8 Febbraio 2001
n. 194

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

Art. 9 e 10

Riconoscimento economico ai lavoratori
Mantenimento posto di lavoro
Assicurazione e contribuzione



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Evoluzione della normativa

Riepilogando

by Argo Pignedoli

2001



Legge 9 novembre 2001
n.401
Conversione D.L
del 7 settembre 2001
n. 343

“Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”

Ministro Interno se con delega del Presidente del Consiglio ha competenza anche per la P.C.
Vengono inserite nelle attività di P.C. Anche i “GRANDI EVENTI”
Suppressione Agenzia di Protezione Civile

2001



Legge Costituzionale
del 18 Ottobre 2001
n. 3

“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”

Legislazione esclusiva dello Stato e **CONCORRENTE delle Regioni.**
Le Regioni possono legiferare , fra l'altro, anche in materia di P.C.

2002



Legge 27 Dicembre 2002
n. 286
Conversione D.L
del 4 novembre 2002
n. 245

Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”

Il Capodipartimento Commissario delegato del Presidente del Consiglio.
Più potere trasversale
Operatività e poteri anche prima della dichiarazione dello stato di Emergenza
Più rapidità di intervento

2005



Legge Regionale
del 7 Gennaio 2005
n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO.
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Regole Regionali in materia di P.C.
Gestione e regolamentazione delle Attività del VOLONTARIATO
Istituzione Agenzia Regionale di P.C.



VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Evoluzione della normativa

Riepilogando

by Argo Pignedoli

2005



Legge 26 Luglio 2005
n. 152
Conversione D.L
Del 31 Maggio 2005
n. 90

“ Disposizioni urgenti in materia
di protezione civile “

**Tutti i poteri al Presidente del Consiglio
per la P.C. - Nomina Sottosegretario alla
P.C.**
Vengono inserite anche le attività
all'ESTERO di P.C.

2010



Decreto Presidente
Regione Emilia- Romagna
del 18 Novembre 2010
n. 259

EMANAZIONE DEL **REGOLAMENTO**
REGIONALE IN MATERIA DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
CIVILE DELL'EMILIA ROMAGNA

Regolamento n. 1 del 25 novembre 2010:
**“Regolamento regionale in materia di
volontariato di protezione civile dell'Emilia-
Romagna”.**
**Art. 10 - Comitato Regionale di
Coordinamento del Volontariato di
Protezione Civile**

2011



Decreto Presidente
Regione Emilia- Romagna
del 21 Luglio 2011
n. 151

NOMINA DELL'ASSEMBLEA DEL
COMITATO REGIONALE DI
COORDINAMENTO DEL
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
CIVILE

1. di nominare **l'Assemblea del Comitato
regionale di coordinamento del
volontariato di protezione civile** di cui
all'art. 10 del R.R. n. 1/2010
del 25 11 2010

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Elenco dei Ministri per il Coordinamento della Protezione Civile della Repubblica Italiana e dei Capi del Dipartimento della Protezione civile

by Argo Pignedoli

Giuseppe Zamberletti (DC)		23 novembre 1974 - 12 febbraio 1976	Governo Moro IV
Giuseppe Zamberletti (DC)		12 febbraio 1976 - 6 maggio 1976	Governo Moro V
<p><i>Sottosegretario del Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana con delega per la Pubblica sicurezza e per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione civile e Commissario del Governo incaricato del coordinamento dei soccorsi del Terremoto Friuli</i></p>			
Giuseppe Zamberletti (DC)		6 maggio 1976 - 29 luglio 1976	Governo Moro V

**Terremoto del FRIULI
6 Maggio 1976**

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Elenco dei Ministri per il Coordinamento della Protezione Civile della Repubblica Italiana e dei Capi del Dipartimento della Protezione civile

by Argo Pignedoli

Disastro di SEVESO
10 - Luglio - 1976

Terremoto IRPINIA
23 Novembre 1980

VERMICINO - 10/13 GIUGNO 1981
La tragedia di Alfredino Rampi

Bradisisma di POZZUOLI 1982-84

Giuseppe Zamberletti (DC)		29 luglio 1976 - 15 settembre 1977	Governo Andreotti III
<i>Commissario del Governo incaricato al coordinamento della Protezione Civile e dei soccorsi del Terremoto dell'Irpinia</i>			
Giuseppe Zamberletti (DC)		23 novembre 1980 - 28 giugno 1981	Governo Forlani
<i>Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile della Repubblica Italiana</i>			
Giuseppe Zamberletti (DC)		28 giugno 1981 - 1 dicembre 1982	Governo Spadolini I, Governo Spadolini II
Loris Fortuna (PSI)		1 dicembre 1982 - 4 agosto 1983	Governo Fanfani V

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.
Elenco dei Ministri per il Coordinamento della Protezione Civile della Repubblica Italiana e dei Capi del Dipartimento della Protezione civile

by Argo Pignedoli

La Catastrofe della Val di STAVA 19 Luglio 1985

La Frana della Val POLA - Valtellina 28 Luglio 1987

Vincenzo Scotti (DC)		4 agosto 1983 - 26 marzo 1984	Governo Craxi I
Giuseppe Zamberletti (DC)		26 marzo 1984 - 1 agosto 1986	Governo Craxi I
Giuseppe Zamberletti (DC)		1 agosto 1986 - 17 aprile 1987	Governo Craxi II
Remo Gaspari (DC)		17 aprile 1987 - 28 luglio 1987	Governo Fanfani VI
Remo Gaspari (DC)		28 luglio 1987 - 13 aprile 1988	Governo Goria

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Elenco dei Ministri per il Coordinamento della Protezione Civile della Repubblica Italiana e dei Capi del Dipartimento della Protezione civile

by Argo Pignedoli

Vito Lattanzio (DC)		13 aprile 1988 - 22 luglio 1989	Governo De Mita
Vito Lattanzio (DC)		22 luglio 1989 - 12 aprile 1991	Governo Andreotti VI
Nicola Capria (PSI)		12 aprile 1991 - 28 giugno 1992	Governo Andreotti VII
Ferdinando Facchiano (PSDI)		28 giugno 1992 - 28 aprile 1993	Governo Amato I
<i>Sottosegretario del Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana con delega alla protezione civile</i>			
Vito Riggio (DC)		28 aprile 1993 - 10 maggio 1994	Governo Ciampi
<i>Non nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri</i>			
Silvio Berlusconi (FI) ad interim		10 maggio 1994 - 17 gennaio 1995	Governo Berlusconi I
<i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla Protezione Civile</i>			

Alluvione PIEMONTE
2- 6 Novembre 1994

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Elenco dei Ministri per il Coordinamento della Protezione Civile della Repubblica Italiana e dei Capi del Dipartimento della Protezione civile

by Argo Pignedoli

**Nubilfragio ALTA VERSILIA
19 Giugno 1996**

**Terremoto UMBRIA- MARCHE
26 Settembre 1997**

**Le Colate di fango della CAMPANIA
5 Maggio 1998**

Franco Barberi		8 marzo 1995 - 17 maggio 1996	Governo Dini
<i>Ministro dell'Interno con delega per il coordinamento della protezione civile</i>			
Giorgio Napolitano (PCI)		17 maggio 1996 - 19 giugno 1996	Governo Prodi I
<i>Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale</i>			
Guido Bertolaso		19 giugno 1996 - 16 luglio 1997	Governo D'Alema I
<i>Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale</i>			
Franco Barberi		16 luglio 1997 - 22 dicembre 1999	Governo D'Alema I
<i>Sottosegretario del Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana con delega alla protezione civile e</i> <i>Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale</i>			
Franco Barberi		22 dicembre 1999 - 25 aprile 2000	Governo D'Alema II
<i>Non nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri</i>			

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Elenco dei Ministri per il Coordinamento della Protezione Civile della Repubblica Italiana e dei Capi del Dipartimento della Protezione civile

by Argo Pignedoli

**L' Alluvione di SOVERATO
10 Settembre 2000**

**L' Alluvione del Nord - Ovest - Piemonte
13/16 Ottobre 2000**

**Terremoto del MOLISE
31 Ottobre 2002**

**Maremoto SUD - EST Asiatico
26 Dicembre 2004**

**Frana Cavallerizzo di CERZETO
7 Marzo 2005**

**Funerali Giovanni Paolo II°
8 Aprile 2005**

Giuliano Amato (DS) <i>ad interim</i>		25 aprile 2000 - 11 giugno 2001	Governo Amato II
<i>Non nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri</i>			
Silvio Berlusconi (FI) <i>ad interim</i>		11 giugno 2001 - 7 settembre 2001	Governo Berlusconi I
<i>Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale</i>			
Guido Bertolaso		7 settembre 2001 - 23 aprile 2005	Governo Berlusconi II
Guido Bertolaso		23 aprile 2005 - 17 maggio 2006	Governo Berlusconi III

VOLONTARIATO E LEGISLAZIONE DI P.C.

Elenco dei Ministri per il Coordinamento della Protezione Civile della Repubblica Italiana e dei Capi del Dipartimento della Protezione civile


by Argo Pignedoli

Guido Bertolaso		17 maggio 2006 - 8 maggio 2008	Governo Prodi II
Guido Bertolaso		8 maggio 2008 - 21 maggio 2008	Governo Berlusconi IV
<i>Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana con delega all'emergenza rifiuti in Campania, e alla Protezione Civile e ai Grandi Eventi Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale</i>			
Guido Bertolaso		21 maggio 2008 - 11 novembre 2010	Governo Berlusconi IV
<i>Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale</i>			
Franco Gabrielli		12 novembre 2010 - in carica	Governo Berlusconi IV Governo Monti

**Terremoto L'Aquila
6 Aprile 2009**

**Terremoto HAITI
12 gennaio 2010**

**Alluvione Liguria e Lunigiana
25 OTTOBRE 2011**



by Argo Pignedoli

Domande



***Grazie dell'attenzione e arrivederci
alle prossime lezioni***

Sitologia:

www.protezionecivile.it
www.protezionecivile.emilia-romagna.it
www.provincia.re.it
www.it.wikipedia.org
www.google.it

Bibliografia:

Elvezio Galanti
Lorenzo Alessandrini
Stefano Castagnetti